



**Comune di Buccheri**  
*“Comune d’Eccellenza tra le 100 mete d’Italia”*  
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

**ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE**

N° <u>8</u> del <u>12.10.2021</u> Registro Generale N° <u>877</u> del <u>12.10.2021</u>	<b>OGGETTO:</b> DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127. <b>NOMINA SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID19 E MODALITÀ OPERATIVE.</b>
---	---

**VISTO** il Decreto Legge 21/09/2021, n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.226 del 21/09/2021, rubricato *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.”*

**PRESO ATTO** che *“Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (...) ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, (...)”*

**CONSIDERATO** che la superiore disposizione si applica, altresì, a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

**PRESO ATTO** che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. L’obbligo di essere in possesso delle certificazioni verdi è stato esteso anche per i soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (*“Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8”*). (art. 1 comma 11 D.L. 127/2021)

**CONSIDERATO** che il personale nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento

dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui sopra non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di in violazione degli obblighi di cui sopra, è punito con la sanzione di cui al comma 8 dell'art. 1 del DL 127/2021, stabilita in euro da 600 a 1.500, e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

#### DETERMINA

1. **DI NOMINARE** quali soggetti incaricati e preposti al controllo dell'*obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2*, i dipendenti:

- CORRADO PICCIONE, POLIZIA MUNICIPALE, con ruolo di COORDINATORE;
- CONCETTA PAPANONE, AREA AMMINISTRATIVA;
- ALESSANDRO PANTORNO, AREA FINANZIARIA;
- GIUSEPPE PUPILLO, AREA TECNICA;

#### 2. DI DISPORRE LE SEGUENTI MODALITÀ OPERATIVE

I soggetti svolgeranno il controllo, anche disgiuntamente, a seconda dell'orario di turnazione previsto, mediante il dispositivo per lettura qr code green pass, messo a disposizione dall'Ente comunale. Precisamente, i soggetti svolgeranno prioritariamente il controllo **all'accesso della struttura, prima che i dipendenti timbrino il cartellino di ingresso, a tappeto, mediante il dispositivo per lettura qr code green pass, messo a disposizione dall'Ente comunale.**

Il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi e comunicherà con immediatezza all'ufficio personale il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso.

**L'accertamento è consentito, altresì, anche durante l'orario di lavoro, quando non sia potuto avvenire all'ingresso.**

Nel caso in cui tale controllo non si sia potuto svolgere per qualsivoglia ragione da parte dei soggetti incaricati, saranno preposti al controllo in via sostitutiva i seguenti soggetti incaricati:

- FRANCESCO GAROFALO, POLIZIA MUNICIPALE, sostituto di PICCIONE CORRADO;
- GRAZIELLA GALIOTO, AREA AMMINISTRATIVA, sostituta di CONCETTA PAPANONE;
- MORENA ZICCONI, AREA FINANZIARIA, sostituta di ALESSANDRO PANTORNO;
- GIUSEPPINA CATALDO, AREA TECNICA, sostituta di GIUSEPPE PUPILLO.

**L'accertamento dovrà essere svolto all'accesso della struttura, prima che i dipendenti timbrino il cartellino di ingresso, a tappeto, mediante il dispositivo per lettura qr code green pass, messo a disposizione dall'Ente comunale.**

Il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi e comunicherà con immediatezza all'ufficio personale il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso.

**L'accertamento è consentito, altresì, anche durante l'orario di lavoro, quando non sia potuto avvenire all'ingresso.**

**I soggetti incaricati svolgeranno il controllo a campione ciascuno per i dipendenti appartenenti alla propria Area, all'ingresso o successivamente all'ingresso sul luogo di lavoro.**

**\*\*\***

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale **dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde. La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.**

**In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di appartenenza del personale.**

Laddove l'accertamento del possesso della certificazione verde non avvenga all'atto dell'accesso al luogo di lavoro, il preposto al controllo deve procedere, con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del green pass del personale (attraverso l'app VerificaC19) **in misura percentuale non inferiore al 30 per cento di quello presente in servizio**, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

**In ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia.**

Qualora all'atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19:

a) **in caso di accertamento svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici:** il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. Il preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata.

b) **nel caso in cui l'accertamento sia svolto dopo l'accesso alla sede, a tappeto o a campione:** il preposto al controllo, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde.

In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il preposto al controllo sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio). Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione.

Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del green pass da parte di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà esser data tempesti-

va comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza. Analoga procedura dovrà essere seguita anche nei casi in cui la verifica della mancanza del green pass riguardi personale in somministrazione. In tali casi sebbene il personale somministrato svolga la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, l'assenza dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione del green pass dovrà comunque essere segnalata immediatamente all'Agenzia di somministrazione.

**Le presenti modalità operative saranno soggette a successivi aggiornamenti.**

- 3. Di notificare la presente a TUTTI i soggetti nominati e relativi sostituti;
- 4. Di pubblicare la presente all'Albo pretorio on line e di affiggerla presso la sede di lavoro, dando atto che la stessa pubblicità vale come comunicazione a tutti i dipendenti dell'Ente comunale;
- 5. Di trasmettere la presente al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, alla Giunta Comunale, al Revisore dei Conti, ai Responsabili di Area, alle OOSS e alle RSU del Comune e al RSPP del Comune , al Medico Competente, al Dpo del Comune , alla Prefettura di Siracusa.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Giuseppe Benfatto)

